

Terzo settore. I limiti ai premi

Sgravi alle Onlus anche se si paga ma manca il lucro

MILANO

Le prestazioni di una **Onlus** devono arrecare beneficio a persone svantaggiate per motivi economici, fisici, psichici, sociali o familiari. Ma questo concetto va interpretato nel senso che è sufficiente che ricorra anche una sola di queste condizioni e che le prestazioni, seppure fornite dietro pagamento di un corrispettivo, avvengano nel contesto di un soggetto che non persegue il **fine di lucro**.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione (sesta sezione civile) con la sentenza numero

VANTAGGI D'IMPOSTA

I benefici scattano se si affronta almeno una condizione di svantaggio tra quelle fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

9688/2012 depositata ieri dichiarando da una parte inammissibile e dall'altra manifestamente infondato il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza che ha respinto, a sua volta, l'appello proposto dalla medesima Agenzia contro la sentenza n. 268/3/2005 della commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva accolto il ricorso della Onlus Libera università europea della Basilicata contro il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe unica delle Onlus, in base all'articolo

11 del Dlgs 460/1997.

In primo luogo, infatti, spiega la Cassazione, aver esibito il verbale di assemblea - su richiesta dell'agenzia delle Entrate - è sufficiente, visto che l'agenzia stessa cita il verbale medesimo e avrebbe ben potuto indicare i passi dello statuto da cui emerge l'asserito difetto di adeguamento ai canoni del Dlgs. In seconda battuta, la Cassazione ribadisce un principio già enucleato - sentenza n. 24883/2008 - in cui si afferma che in materia di agevolazione ai fini delle imposte sui redditi a favore dell'Onlus (articolo 10, comma 2, lettera a) del Dlgs 460/1997) i benefici scattano quando le Onlus in questione affrontino almeno una delle condizioni di vantaggio (fisico, psichico, economico, sociale o familiare).

E non rileva «ad escludere il fine solidaristico il fatto che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse».

E nel caso ora richiamato le Sezioni unite, utilizzando il principio espresso, avevano rigettato il ricorso proposto dall'agenzia delle Entrate contro la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso contro la cancellazione dall'anagrafe unica delle Onlus, di cui all'articolo 11 del Dlgs 460/1997.

Gi. Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

